

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 247 – 8684 / 2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VAIE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – D.C.C. N. 10 DEL 19/04/2017 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Vaie:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 24-7214 del 10/03/2014;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 10 del 19/04/2017, il Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 03/05/2017 (pervenuto il 04/05/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge; (*pratica n. VP 012/2017*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.187 abitanti al 1971, 1.055 al 1981, 1.123 al 1991, 1.354 al 2001 e 1.455 al 2011, dati che registrano un trend demografico in costante crescita;
 - superficie territoriale: 723 ettari di cui 196 ettari di pianura e 527 ettari di collina (pari al 73%
-

della superficie comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 147 ettari con pendenze inferiori al 5%, 101 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 475 ettari con pendenze superiori al 25%; Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 164 ettari appartengono alla II^a classe. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 488 ettari (67,5% della superficie comunale);

- è compreso nella Zona 6 "*Valli Susa e Sangone*" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
 - è compreso nell'Ambito 20 di approfondimento sovra comunale "*Bassa Val Susa e Val Cenischia*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
 - non è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 N.d.A. PTC2);
 - sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo di livello 1 o 2 individuati dal PTC2;
 - infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla S.S. 25 del Moncenisio e dalla S.P. 201 di Vaie;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino – Bardonecchia – Modane;
 - è interessato dal progetto della linea di TAC/TAV Torino – Lione;
 - e interessato da 2,2 km di piste ciclabili;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol e dal Rio Combalonga;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 158,9 ettari;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia: 1 frana puntuale, 104,8 ettari di frane areali, 5,2 ettari di conoidi, 1,7 ettari di dissesti areali;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
 - tutela ambientale:
 - è interessato da 498 ettari di aree sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - fasce perifluviali: 32,9 ettari;
 - corridoi di connessione ecologica: 112 ettari;
-

vista la D.C.C. n. 10 del 08/04/2014 di approvazione dei criteri di urbanistica commerciale ai sensi della D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012;

dato atto che il Comune di Vaie è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 10 del 19/04/2017 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- introduzione negli elaborati di Piano delle "modifiche ex-officio" approvate con la D.G.R. n. 24-7214 del 10/03/2014 nel provvedimento di approvazione del P.R.G.C.;
- recepimento degli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e per i pubblici esercizi, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e sulla base delle disposizioni stabilite dall'Allegato A della D.C.R. n. 191-43016 in data 20.11.2012 e approvati con D.C.C. n. 10/2014;
- adeguamento normativo e cartografico circa l'utilizzazione delle fasce di rispetto stradale e relativamente alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in applicazione delle misure di salvaguardia disposte all'art 39, commi 3 e 4, delle N.d.A. del P.T.C.2. e agli elettrodotti, per i quali sono determinate dalle distanze previste dalla Norme Tecniche per la progettazione, in applicazione dei disposti di cui al D.M. 29.5.2008 "Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" in applicazione dell'art. 6 comma 2 del DPCM 8.7.2003;
- rimodulazione attuativa di alcune aree senza incidere sui parametri del P.R.G.C. vigente;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati modificati e integrati sulla base dei contenuti della Variante;
- la verifica della compatibilità con il Piano di Classificazione e Acustica
- la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- la dichiarazione relativa alla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 10/2017 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5,

lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

dato atto che la D.C.C. n. 10/2017 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, in forza di provvedimento dell'Organo Tecnico n. 18/2017 in data 22 marzo 2017;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17 giugno 2017;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 24/01/2016, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Vaie, adottato con deliberazione C.C. n. 10 del 19 aprile 2017, **giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26
-

“Settore agroforestale”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell’articolo 50 *“Difesa del suolo”*;

2. **di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Vaie la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 15/06/2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.
(Marco Marocco)